



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 134 del 02/02/2020

OGGETTO: Reitera Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Azioni per il potenziamento ed il miglioramento della raccolta differenziata sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 8/rif del 11/12/2018 – Attivazione isola ecologica in c.da Vallone della Fiera

IL SINDACO

DATO ATTO che nel mese di luglio 2018 è stata avviata la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale da parte della ditta appaltatrice del servizio, individuata in esito a procedura di pubblica evidenza aggiudicata per il tramite dell'UREGA di Palermo;

STANTE che il Comune di Castronovo di Sicilia dispone di un'isola ecologica realizzata tramite cantiere di lavoro finanziato ed approvato dalla struttura commissariale della Regione Siciliana per l'emergenza rifiuti ricadente in lotto di terreno identificato al fgl 46, partt. 349 e 560 del Catasto Terreni del comune di Castronovo di Sicilia;

DATO ATTO che il sito ricade in area urbanisticamente destinata a "fascia di rispetto dell'impianto di depurazione";

DATO ATTO della facoltà ai Sindaci di avvalersi dei poteri di cui all'art. 191 del d.lgs. 152/06 e di cui agli artt. 52 e 54 del TUEL;

DATO ATTO che il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;

DATO ATTO che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale di Castronovo di Sicilia, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

RILEVATO che si rende necessario ridurre all'origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si rende necessario ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'Ordinanza n.4/Rif e raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal d.lgs. 152/06;

DATO ATTO che l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e la tutela del decoro dell'igiene ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

RILEVATO che la predetta disciplina è stata adottata con apposito decreto ministeriale, e nello specifico dal Ministero dell'Ambiente con il Decreto 8 aprile 2008 (successivamente modificato dal D.M. 13 maggio 2009) recante "disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

VISTO l'art. 1 del succitato DM 8 aprile 2008, ai sensi del quale "I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di altre tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:
vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;
vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani;
rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

VISTI gli articoli n. 191, co. 1 del D.lgs. n. 152 del 2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, anche il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nn. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO atto che, in ragione della normativa vigente in materia, risulta assolutamente necessario implementare tutte le iniziative ritenute utili ai fini del perseguimento di un significativo incremento quali-quantitativo della percentuale di raccolta differenziata e l'abbattimento e la razionalizzata redistribuzione del conferimento del rifiuto indifferenziato negli impianti di pretrattamento e di smaltimento, e ciò anche tenuto conto del pesante quadro sanzionatorio discendente dal mancato relativo avvio/incremento entro i termini previsti;

DATO atto che il centro di che trattasi consta di un piazzale, adeguatamente impermeabilizzato con pavimentazione in calcestruzzo, di superficie pari a circa 257 mq, interamente coperta da una tettoia in carpenteria metallica, nella quale possono utilmente ricoverarsi i rifiuti in contenitori e casse scarrabili di

adeguata dimensione e che la stessa è dotata di un sistema di regimentazione delle acque e di un separato sistema di raccolta dei colaticci in pozzetto a tenuta;

STANTE che l'area in esame risulta provvista di adeguata recinzione e l'accesso è garantito tramite varco richiudibile di adeguate dimensioni, con cancello in ferro;

DATO atto che, in accordo al disposto di cui all'art. 2 del d.m. 8/4/2008 e ss.mm.ii., i centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I;

RITENUTO pertanto, che allo stato attuale, il centro di che trattasi possieda i requisiti di cui alla suddetta norma, per l'ammissione di rifiuti non pericolosi di provenienza domestica, esclusivamente per le frazioni oggetto di raccolta differenziata nell'area urbana;

DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 117 del 18.06.2019, il Sindaco del comune di Castronovo di Sicilia, ha già autorizzato in precedenza l'esercizio dell'isola ecologica quale centro comunale di raccolta, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06;

DATO ATTO del permanere delle ragioni che hanno motivato l'adozione del suddetto provvedimento;

RITENUTO, pertanto, in ragione di quanto sopra illustrato, autorizzare l'utilizzo del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) del Comune di Castronovo di Sicilia sito ricadente in lotto identificato al fg 46, partt. 349 e 560 del catasto terreni del comune di Castronovo di Sicilia in via temporanea, per il periodo di mesi sei;

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 689/81 ;

VISTO il D.M. 08/04/2008;

VISTO il D.M 13/05/2009;

VISTI gli artt. 191 e 198 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO L'O.R.EE.LL. e ss.mm.ii.;

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente ed all'igiene e alla sanità pubblica;

REITERA

l'efficacia dell'Ordinanza n. 117 del 18.06.2019, per un periodo pari a mesi sei, e pertanto

ORDINA

Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 152/06 e ss. mm.ii., la messa in esercizio del Centro Comunale di Raccolta differenziata sito nel territorio di questo comune in lotto di terreno ricadente al fgl 46 partt. 349 e 560, per il periodo di mesi 6 (sei), reiterabile per un periodo non superiore a 18 mesi, in deroga all'art. 1 del d.m. 8/4/2008, per quanto attiene il perfezionamento della procedura di esproprio dei lotti di terreno su cui sorge il centro.

Di dare atto che la gestione del CCR di cui trattasi, sarà svolta direttamente dalla ditta appaltatrice del servizio pro tempore, sotto la responsabilità del suo rappresentante legale e del responsabile tecnico;

Di ammettere al Centro di che trattasi solo i rifiuti non pericolosi di provenienza domestica provenienti dalla raccolta sul territorio comunale di Castronovo di Sicilia, e che i suddetti rifiuti siano conferiti unicamente all'interno di cassoni scarrabili o contenitori idonei, anche di volumetria inferiore;

Che in particolare, siano ammessi al suddetto centro i rifiuti aventi i seguenti codici CER:
imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 38)
rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)
rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40)
sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
ingombranti (codice Cer 20 03 07)
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)

Che le modalità di gestione dello stesso centro siano conformi alle prescrizioni di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I del d.m. 8/4/2008 e ss.mm.ii.;

Al Responsabile del Settore competente di adottare ogni necessaria misura finalizzata ad assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche del D.M. 8 Aprile 2008, ed in particolare delle prescrizioni di cui ai punti 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I del d.m. 8/4/2008 e ss.mm.ii.;

Di notificare il presente provvedimento al Libero Consorzio Provinciale dell'Area Metropolitana di Palermo, all'ARPA, al Dipartimento dei Rifiuti e delle Acque dell'Assessorato all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione Siciliana;

Di fare espressamente obbligo che il posizionamento dei rifiuti avvenga sotto copertura fissa o in subordine gli stessi vengano confinati, anche con teli di copertura mobili, al riparo degli agenti atmosferici. Inoltre è fatto espresso divieto di conferimento dei rifiuti al di fuori delle aree di deposito degli stessi.

Di obbligare i conferitori a conferire i materiali già suddivisi per tipologie, attenendosi alle indicazioni del personale preposto alla gestione, soffermandosi nell'area esclusivamente il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di deposito e movimentazione.


Il Sindaco
Dott. Mito Sinatra